



CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:

dr. Massimo GULLINO	Presidente rel.
dr. Augusto SABATINI	Consigliere
dr. Marisa SALVO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **200/2020 R. G.**, vertente

tra

Parte_1 nato a Messina il 31.10.1986 (codice fiscale *C.F._1*),
Parte_2 nato a Taormina (ME) il 07.12.1991 (codice fiscale *C.F._2*),
Parte_3 nato a Taormina (ME) il 20.06.1977 (codice fiscale *C.F._3*),
Parte_4 nato a Taormina (ME) il 30.08.1982 (codice fiscale *C.F._4*),
Parte_5 , nato a Taormina (ME) l'11.10.1984 (codice fiscale *C.F._5*),
Parte_6 , nato a Taormina (ME) il 31.01.1971 (codice fiscale *C.F._6*) e *Parte_7* nata a Taormina (ME) il 05.09.1069 (codice fiscale *CodiceFiscale_7*), parti elettivamente domiciliate in Roccalumera, Via Umberto I° n.230, presso lo studio dell'avv. Ettore Fleres, che le rappresenta e difende per procura in atti;
-Opponent e attori in riassunzione-

e

Controparte_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* (partita IVA *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in S. Teresa di Riva (ME), Via Lungomare P. Borsellino n. 108, presso lo studio dell'avv. Antonio Scarcella, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Opposta e convenuta in riassunzione-

nonché

Controparte_2 (partita IVA P.IVA_2),
in persona del liquidatore (Controparte_3 , elettivamente domiciliata al domicilio digitale
dell'avv. Carmelo Saitta, che la rappresenta e difende per procura in atti; -Opposta e convenuta in
riassunzione-

Oggetto: Opposizione di terzo a lodo arbitrale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli opposenti:

“1) accogliere nel rito e nel merito la presente opposizione di terzo e per l’effetto dichiarare l’illegittimità e l’inefficacia del lodo arbitrale del 09/05/2018 nei confronti di tutti gli opposenti e la interveniente, per i fondati e documentati motivi esposti nella superiore narrativa e che sono stati dedotti negli atti di parte depositati nel presente giudizio; 2) per l’effetto di quanto al superiore n.1), ritenere e dichiarare che tutti gli opposenti e la interveniente, ciascuno per quanto di ragione, sono parti estranee alle statuizioni del lodo arbitrale di cui si tratta e ad ogni sua conseguenza esecutiva, riconoscendo e dichiarando che gli stessi non possono rispondere in nessun caso di obbligazioni che fanno capo alla Cooperativa, perché non erano più soci della stessa all’epoca in cui il lodo è stato reso e, in ogni caso, per gli effetti dell’art. 2518 c.c. che attribuisce solo sulla Cooperativa e al suo patrimonio l’onere di rispondere per qualsiasi obbligazioni che riguarda la sua attività; 3) ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione e senza recedere dai superiori punti 1) e 2), che tutti gli opposenti e la interveniente hanno pagato ed estinto ogni loro obbligazione onerosa nascente e derivante dal rapporto sociale intercorso con la Controparte_2 conclusosi definitivamente col loro recesso prima del lodo arbitrale, avendo ciascuno di loro ottenuto l’assegnazione e la consegna dell’alloggio, per cui gli stessi non hanno alcun debito di nessun genere nei confronti della precitata società Cooperativa, dalla quale hanno già receduto per essere stato conseguito da ciascuno di loro lo scopo sociale, avendo essi effettuato il pagamento integrale di tutto quanto era da ciascuno di loro dovuto per l’assegnazione della propria unità abitativa; 4) Con condanna delle parti avverse alle ulteriori statuizioni opportune e consequenziali, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Per Controparte_1 .

“1) Ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata l’opposizione di terzo proposta, per i motivi esposti, e per l’effetto, rigettarla, pronunciando ogni consequenziale statuizione di legge; 2) Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge, oltre accessori, e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di legge”.

Per Controparte_2

“SI CHIEDE che l’Ecc.ma Corte di Appello di Messina voglia rigettare la domanda promossa da Parte_1 , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 e Parte_7 contro la Controparte_4 in opposizione al

lodo arbitrale occorso in data 9.5.2018 tra la CP_2 resistente e la Controparte_1 in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni spiegate in premessa. Nel contempo, voglia l'Ecc.ma Corte, per le ragioni soggettive ed oggettive spiegate, riunire il presente giudizio a quello iscritto al n.R.G. 549/2018, relativo all'impugnativa prodotta dalla CP_2 del medesimo lodo arbitrale. Ammettere ogni mezzo istruttorio conducente. Con vittoria di spese e compensi".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento arbitrale.

La Controparte_1 con atto di nomina di arbitro notificato alla [...] Controparte_2 in data 12.10.2016, manifestava la volontà di devolvere la controversia insorta tra le parti al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 47 dei contratti di appalto del 27.04.2012 e 15.09.2012 e, al contempo, nominava l'avv. Vincenzo Meli quale proprio arbitro.

La Controparte_2 nominava quale proprio arbitro l'avv. Giuseppe Marisca.

Il terzo arbitro, con funzione di presidente, veniva nominato, su accordo delle parti, nella persona dell'avv. Nunzio Cammaroto.

Il Collegio Arbitrale, così composto, si costituiva in data 24.03.2017 e, previa nomina del Segretario, emetteva apposita ordinanza, con la quale concedeva i termini per la formale costituzione delle parti e per esperire tentativo di conciliazione.

Con memoria del 21.04.2017 si costituiva la Controparte_1 la quale deduceva:

- che le parti avevano stipulato i contratti d'appalto del 27.04.2012 (per opere di urbanizzazione primarie, importo convenuto a corpo di €42.480,00 oltre IVA) e del 15.09.2012 (costruzione di 10 alloggi sociali, per l'importo complessivo €1.896.000,00);
- che durante l'esecuzione dei lavori erano stati emessi n. 2 SAL (al 31.03.2014 ed al 31.12.2014) per € 432.284,00;
- che la CP_2, in più soluzioni, aveva corrisposto alla Controparte_1 per le opere appaltate, € 361.816,55;

e concludeva chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di € 148.779,45 oltre IVA, interessi e rivalutazione.

La Controparte_2 si costituiva, anch'essa tempestivamente, con memoria del 21.07.2017 e concludeva come appresso: "1) ritenere e dichiarare che, in merito alla richiesta di pagamento di € 22.480,00 oltre IVA, interessi e rivalutazione avanzata dalla [...] CP_1 nei confronti della precitata Controparte_2 per il pagamento delle opere di urbanizzazione eseguite in seno al programma costruttivo di 10 alloggi sociali da produrre in contrada Chianchitta del Comune di CP_2 sul terreno ricadente in catasto al Fg.10, part.lle n.13

e 15, in forza del contratto di appalto siglato tra le contendenti in data 15.09.2012, la [...] Controparte_2 (o nulla deve alla stessa, in quanto, in seno all'atto di rescissione di detto contratto di appalto occorso il 03.10.2015 all'art. 5 l'appaltatore ha dichiarato di avere ricevuto la somma di €25.399,45 e con essa ha dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni pretesa economica legata alla realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primarie; 2) ritenere e dichiarare che, la richiesta di pagamento avanzata dalla CP_1 nei confronti della Controparte_2 (oggi Controparte_2) per il pagamento della somma di €126.299,45, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo per i lavori eseguiti di cui l'anzidetto contratto di appalto del 15.09.2012 è improcedibile, inammissibile e irrituale, in quanto essa è stata prodotta in dispregio della stima dei lavori effettuati dalla Direzione Lavori, che è stata trasmessa alla CP_1 con PEC il 14.11.2015 nella quale l'insieme dei lavori eseguiti dalla CP_5 è stato stimato in €384.125,15, senza che la medesima CP_1 producesse alcuna contestazione, violando la procedura di rito fissata nell'atto di risoluzione contrattuale del 03.09.2015, ove all'art.7 è stata rimandata alla stima della Direzione Lavori la valutazione dei lavori eseguiti dalla CP_1 [...] e, in caso di divergenza, alla perizia di un CTU nominato dal Tribunale di competenza, nello specifico il Tribunale di Messina; 3) ritenere e dichiarare che, comunque in base alla stima effettuata dalla Direzione Lavori la somma dovuta dalla Controparte_2 (oggi Controparte_2) alla CP_1 non è di € 126.299,95 bensì di € 20.228,60 quale differenza tra il computo effettuato dalla stessa Direzione Lavori che ha quantificato in € 384.125,15 i lavori eseguiti dalla CP_1 e la somma di € 363.816,55 quale corrispettivo versato per la costruzione delle villette dalla Controparte_2 [...] (oggi Controparte_2) alla CP_1; 4) ritenere e dichiarare che, in ossequio alla domanda riconvenzionale spiegata, la CP_1 è tenuta a risarcire la Controparte_2 (oggi Controparte_2) [...]) dei danni arrecati alla stessa, per abbandono del cantiere e difetto di costruzione delle opere edilizie eseguite, che è pari ad € 60.000,00 o a quella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa; 5) conseguentemente, condannare, sulla scorta della già detta domanda riconvenzionale, la CP_1 al pagamento in favore della Controparte_2 [...] (oggi Controparte_2) della somma di € 39.771,40 o quella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, quale differenza dovuta a conguaglio tra l'ammontare dei danni di € 60.000,00, ricavata dalla differenza tra la stima dei lavori effettuata dalla DD.LL pari ad € 384.125,15 e i pagamenti effettuati dalla Controparte_2 [...] (oggi Controparte_2) in favore della CP_1 pari ad € 63.816,55".

Il Collegio, con ordinanza del 15.09.2017, ammetteva i chiesti mezzi istruttori (prova testimoniale, che veniva esperita alla udienza del 27.11.2017 e del 18.01.2018, nonché CTU). Completata la fase istruttoria, all'udienza del 03.04.2018 le parti insistevano nelle rispettive richieste difensive e chiedevano che la causa venisse decisa previa concessione di termini per il deposito di note, termine che veniva dal Collegio accordato, con riserva di depositare il lodo nei termini di legge.

Il lodo opposto.

Il Collegio, definitivamente pronunciando con lodo emesso in data 09.05.2018, così statuiva: “1) condanna la *Parte_8* al pagamento, in favore della *Controparte_1* [...] della somma di €75.863,45, oltre IVA ed interessi di legge dalla domanda al soddisfo; 2) rigetta la richiesta del riconoscimento del diritto della *Controparte_1* al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria sulla somma così come liquidata sub 1); 3) rigetta la domanda della *Controparte_1*., in ordine al risarcimento del danno e all’indennizzo relativo al contratto 27.04.2012; 4) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla *Controparte_6* [...] con la memoria difensiva del 21.04.2017; 5) condanna la convenuta [...] *Controparte_7* all’integrale pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e dei compensi spettanti agli Arbitri, ivi incluso il compenso spettante al Segretario nella misura desumibile dalla separata ordinanza, salvo la solidarietà della Società attrice nei confronti del Collegio; 6) condanna la *Controparte_2* *Controparte_6* al pagamento delle spese, compensi e onorari all’Ing. *Controparte_8* come da separata ordinanza emessa in data odierna; 7) condanna la *Controparte_9* soccombente, al pagamento delle spese, compensi ed onorari in favore della Società attrice che vengono liquidate in €4.320,00, oltre accessori, come per legge”.

Il giudizio di opposizione.

Avverso il sopra citato lodo arbitrale proponevano opposizione di terzo, con atto del 08.02.2020, regolarmente notificato, *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* *Parte_5* e *Parte_6*, per i motivi di cui si dirà *infra*, nei confronti della *Controparte_2* della *Controparte_1*

Instaurato il contraddittorio, *Parte_7* con comparsa depositata in data 23.11.2020, spiegava intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c., aderendo alle conclusioni degli opposenti.

In data 28.06.2022 si costituiva la *Controparte_2* la quale eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, per carenza di interesse degli opposenti e, comunque, la sua infondatezza; rappresentava, inoltre, di aver interposto gravame avverso il lodo arbitrale opposto, con giudizio iscritto al n. 549/2018 R.G.

Con comparsa depositata in data 30.06.2022 si costituiva, altresì, la *Controparte_1* che eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per carenza dei presupposti di legge e, comunque, la sua infondatezza.

Differita l’udienza di prima comparizione delle parti dalla data dell’11.07.2022 a quella del 21.11.2022, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all’udienza

del 18.12.2023 e, poi a quella del 10.11.2024. Con decreto del Presidente ff del 15.4.2024, il procedimento veniva sospeso, come tutti quelli nei quali era relatore il Consigliere CP_10, stante il suo imminente collocamento in quiescenza. Rifissato il procedimento, con nuovo relatore, on ordinanza del 14.03.2025 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in virtù della cancellazione della Controparte_2 dal registro delle imprese, per come rappresentato dal difensore della stessa.

Successivamente, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] Parte_5, Parte_6 e Parte_7 con atto depositato in data 10.05.2025, provvedevano a riassumere il giudizio, per la cui continuazione veniva fissata, con decreto del 12.05.2025, l'udienza del 23.09.2025.

Nel giudizio riassunto si costituivano sia la Controparte_1 (con memoria depositata in data 29.08.2025) che la Controparte_2 (con memoria depositata il 16.09.2025), entrambe insistendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto nel merito dell'opposizione.

All'udienza del 23.09.2025, la causa veniva quindi rinviata all'11.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e a tale udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza emessa il 16.11.2025 veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c.

La camera di consiglio si teneva il 02.04.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva la regolare notifica dell'atto in riassunzione (conseguente all'interruzione del presente giudizio), ad opera degli opposenti, nei confronti della [...] Controparte_2

Deve ritenersi, difatti, che la notifica (come espressamente affermato dagli opposenti) sia stata effettuata nei confronti di Controparte_3 nella qualità di liquidatore della menzionata cooperativa e non già, come da quest'ultima eccepito all'atto della sua costituzione nel giudizio riassunto, nei confronti del CP_3 nella qualità di legale rappresentante della società, ormai cancellata dal registro delle imprese.

Onde, non merita accoglimento l'eccezione a mezzo della quale la Controparte_2 ha lamentato l'improcedibilità dell'azione in riassunzione.

*

Venendo al merito dell'esaminanda opposizione, gli opposenti deducono che il lodo impugnato è stato notificato nei confronti di *Parte_1* in forma esecutiva, in data 05.02.2020 e, nei giorni successivi, anche nei confronti degli altri opposenti.

Evidenziano che la notifica del lodo arbitrale li avrebbe resi edotti che un debito di rilevante entità, di cui ignoravano l'esistenza, era stato riconosciuto, in virtù del menzionato lodo, alla [...] *CP_1* nei confronti della *Controparte_2* società nella quale gli opposenti avevano rivestito la qualifica di soci. Sottolineano, quindi, che la notifica del lodo in forma esecutiva si profilerebbe come atto propedeutico a successivi altri atti pregiudizievoli nei loro confronti, donde il loro interesse a spiegare opposizione di terzo.

*

Ciò premesso, con il **primo motivo**, gli opposenti lamentano l'inefficacia della notifica, nei propri confronti, del lodo arbitrale impugnato. Affermano, al riguardo, di essere semplici persone fisiche e, quindi, di non poter essere chiamati a rispondere di obbligazioni facenti capo alla [...] *Parte_9* ciò alla luce del disposto di cui all'art. 2518 c.c.

Sotto altro profilo, deducono l'inefficacia della notifica del lodo arbitrale, anche perchè le modalità con le quali sarebbe stata redatta la relata non consentirebbero di individuare con certezza il soggetto che aveva richiesto e fatto eseguire la notifica stessa.

*

Con il **secondo motivo**, gli opposenti deducono che alcun atto esecutivo (nella specie, il lodo arbitrale notificato in forma esecutiva) può essere rivolto nei loro confronti, giacché essi, oltre ad essere tutelati dal già citato art. 2518 c.c., sarebbero ormai esclusi da ogni rapporto sociale con la *CP_2* *Controparte_2* avendo pienamente conseguito lo scopo sociale, interamente eseguito ogni obbligazione relativa al rapporto societario e avendo formalmente spiegato atto di recesso dalla cooperativa di cui erano stati soci. In specie, tutti gli opposenti avrebbero stipulato, in data antecedente all'emissione del lodo opposto, il contratto di assegnazione attestante il pieno conseguimento dello scopo sociale e le modalità di estinzione dei pagamenti dagli stessi dovuti nei confronti della cooperativa; in conseguenza di ciò, avrebbero altresì operato il recesso dalla cooperativa.

*

A mezzo del **terzo motivo**, gli opposenti ribadiscono di aver assolto ad ogni onere economico, di qualsiasi genere e natura, nei riguardi della *CP_2*. Da ciò conseguirebbe che gli stessi non potrebbero essere assoggettati, neanche nella ipotetica qualità di terzi detentori di somme dovute alla *CP_2*, ad azione esecutiva che, pur proposta nei confronti della *CP_2*, si estenda a loro come terzi pignorati.

In via preclusiva ed assorbente di ogni altra questione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'esaminanda opposizione di terzo.

Come prima sintetizzato, gli opposenti eccepiscono, *in nuce*, l'inefficacia della notifica in forma esecutiva, nei propri confronti, del lodo arbitrale opposto. Nella paventata eventualità che tale notifica in forma esecutiva sia prodromica all'esperimento, nei loro riguardi, di una formale azione esecutiva ad opera della **Controparte_1** eccepiscono la loro estraneità rispetto ai debiti della **Controparte_2** (oggi in liquidazione), della quale gli stessi, in epoca antecedente all'emissione del lodo, erano soci.

Orbene, appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 827 c.p.c., al lodo arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le impugnazioni previste per le sentenze, tra le quali, per quel che più rileva nel caso specifico, l'opposizione di terzo, disciplinata dall'art. 404 c.p.c.

Tale rimedio consente al terzo di far valere l'inefficacia nei propri confronti della decisione impugnata (sia essa contenuta in una sentenza o, come nella vicenda *sub iudice*, in un lodo arbitrale), sul presupposto che essa, pur resa *inter alios*, arrechi un pregiudizio ad un suo diritto ovvero sia stata pronunciata in frode alle sue ragioni.

Onde, oggetto necessario dell'opposizione non può che essere il contenuto decisorio del lodo o, comunque, il procedimento nell'ambito del quale lo stesso è stato reso; e ciò nella misura in cui il vizio lamentato (che, come precisato, ben può consistere sia in un *error in iudicando* sia in un *error procedendo*) incida sulla sfera giuridica del terzo opponente.

Gli odierni opposenti, tuttavia, come *supra* evidenziato, non hanno dedotto alcun vizio del lodo o della procedura arbitrale (della quale, invece, hanno espressamente affermato il corretto svolgimento tra la **Controparte_1** e la **Parte_9** e neanche hanno allegato che il lodo stesso possa loro arrecare un pregiudizio diretto.

Sicché, i predetti non hanno formulato alcuna contestazione che possa giustificare l'esperimento dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., non avendo mosso alcuna critica riguardante il contenuto della decisione resa dal Collegio Arbitrale o, comunque, le vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento del procedimento arbitrale.

Le doglianze assunte dagli opposenti a motivo dell'opposizione dagli stessi esperita riguardano esclusivamente la notifica del lodo in forma esecutiva, della quale hanno chiesto la declaratoria di inefficacia, sul presupposto del timore di una futura azione esecutiva.

Siffatte doglianze, tuttavia, esulano, *ictu oculi*, dall'ambito applicativo del rimedio disciplinato dall'art. 404 c.p.c., poiché non attingono il contenuto decisorio del lodo arbitrale né la procedura all'esito della quale esso è stato reso, bensì un atto distinto dal lodo stesso, ossia la sua notifica in forma esecutiva. Quest'ultima si inserisce nella fase prodromica ad un'eventuale esecuzione forzata e non incide, neanche indirettamente, né sul contenuto del lodo arbitrale (o, comunque, sulla sua validità ed efficacia sostanziale) né sulla regolarità della relativa procedura.

Ne consegue un difetto di corrispondenza tra il mezzo processuale esperito dagli opposenti e le pretese dagli stessi fatte valere; costoro, difatti, pur proponendo formale opposizione di terzo avverso il lodo arbitrale, non hanno diretto alcuna censura contro quest'ultimo, ma si sono limitati a contestare un atto rispetto ad esso estraneo.

Per tale ragione, l'opposizione di terzo risulta inammissibile, non rientrando la pretesa fatta valere dagli opposenti nel perimetro applicativo dell'art. 404 c.p.c.

Per completezza, occorre rilevare che la mera notifica del lodo in forma esecutiva – a prescindere dalla verifica sull'osservanza delle forme sancite dall'art. 475 c.p.c. nei confronti di ciascuno degli odierni opposenti – non era idonea neppure a far sorgere l'interesse attuale alla proposizione di una opposizione (comunque non avanzata, nella specie) avverso una futura e ipotetica iniziativa esecutiva da parte della *Parte_10*, nelle forme di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c., poiché a tale notifica non si accompagnava quella dall'atto di precetto, presupposto indefettibile, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., ai fini della rituale introduzione di una procedura esecutiva.

§§§

Alla declaratoria di inammissibilità segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli opposenti e della interveniente adesiva autonoma, in solido, al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite, che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa (da inquadrare nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, così come indicato nell'atto di opposizione, alla luce del decum del lodo impugnato, con cui è stata riconosciuta alla *CP_1* la somma di € 75.863,45), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi, considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 4.997,00 (di cui € 1.489,00 per fase di studio; € 956,00 per fase introduttiva; € 2.552,00 per fase decisionale, non ravvisandosi prestazioni direttamente riferibili alla fase istruttoria/trattazione – cfr. sul punto Cass. 25664/25 –), oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo esperita da *Parte_1*, *Parte_2*, *Parte_3*, *Parte_4*, *Parte_5* e *Parte_6* (ed alla quale ha aderito *Parte_7* contro la *Controparte_1* e la *Controparte_2* [...] avverso il lodo arbitrale emesso in data 09.05.2018, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione di terzo;

2) condanna in solido *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3*
Parte_4 *Parte_5* , *Parte_6* e *Parte_7* al
pagamento, in favore della *Controparte_1* delle spese del presente giudizio,
liquidate in € 4.997,00 (ripartite come in parte motiva), oltre spese generali nella misura del
15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge, da distrarsi, come da apposita richiesta,
in favore del procuratore costituito quale antistatario;

3) condanna in solido *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3*
Parte_4 *Parte_5* , *Parte_6* e *Pt_7* *Parte_7* al
pagamento, in favore della *Parte_11*
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.997,00 (ripartite come in parte motiva), oltre
spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge.

Così deciso, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026

Il Presidente estensore

(dott. Massimo Gullino)